



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori MARIN, BAGNAI, MONTANI, ROMEO, SAVIANE, CANTÙ, RUFA, FREGOLENT, ARRIGONI, AUGUSSORI, BARBARO, BERGESIO, BONFRISCO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FUSCO, IWOBI, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, SAPONARA, SBRANA, SOLINAS, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2019

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di IVA agevolata per l’acquisto di autovetture da parte di soggetti con disabilità

ONOREVOLI SENATORI. - Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, sono definitive le agevolazioni fiscali per una serie di beni e servizi espressamente elencati nella tabella A allegata al medesimo decreto.

In particolare, in base alla normativa vigente sono soggetti all'imposta agevolata nella misura del 4 per cento gli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)* del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ovvero quelli ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, purché abbiano una cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici nel caso di motore a benzina o 2.800 centimetri cubici nel caso di motore *diesel*.

Le limitazioni descritte sono state introdotte dal legislatore moltissimi anni fa ed avevano una logica nel periodo storico nel quale sono state pensate. Da allora, molto tempo è passato e l'industria motoristica è notevolmente cambiata, così come sono cambiati i prodotti in commercio. In particolare, se fino a non molti anni fa i veicoli in commercio erano alimentati a benzina o gasolio, da diverso tempo esistono veicoli alimentati a gas o aventi propulsione ibrida o elettrica. Ne emerge la necessità di apportare modifiche alla disciplina descritta, in particolare per eliminare l'attuale incongruenza per la quale nessuna agevolazione sarebbe oggi prevista per coloro i quali volessero acquistare un veicolo con propulsione elettrica.

Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.

Il primo reca una modifica alla tabella A, parte II, numero 31), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di estendere le agevolazioni fiscali relative agli « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del citato decreto legislativo, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore *diesel* » anche agli autoveicoli alimentati a gpl e gas naturale ed a quelli a propulsione ibrida. Di per sé, i motori alimentati a gpl e gas naturale sono comuni motori a benzina, cui si aggiunge un impianto per l'alimentazione di gas (non a caso sono definiti motori bi-fuel, cioè con alimentazione benzina/gpl e benzina/gas naturale). I veicoli a propulsione ibrida, invece, sono caratterizzati dall'abbinamento di un motore elettrico ad un comune motore termico, alimentato a benzina o gasolio. La norma quindi serve solo a precisare che le agevolazioni si applicano anche a tali motori, in quanto alimentati (anche) a benzina o gasolio.

L'articolo 2 ha l'obiettivo di modificare la tabella A, parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di prevedere l'agevolazione fiscale (IVA al 5 per cento) per gli autoveicoli aventi propulsione elettrica, purché di potenza non superiore a 185 kilowatt, sia nel caso in cui vengano adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, sia nel caso in cui vengano ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti,

ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

A tal proposito, va precisato che un'estensione dei beni ricompresi nella tabella A, parte II, cui si applica l'IVA agevolata al 4 per cento, non è possibile, ai sensi dell'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE del

Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, il cui paragrafo 1 prevede che le aliquote ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per cento.

L'articolo 3 reca disposizioni in materia di copertura finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 31), dopo le parole: « autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore *diesel* » sono inserite le seguenti: « nonché agli autoveicoli alimentati a gpl e gas naturale ed a quelli a propulsione ibrida ».

Art. 2.

(Modifica alla tabella A, parte II-bis allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quater*) è aggiunto il seguente:

« 1-*quinquies*) autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi propulsione elettrica, purché di potenza non superiore a 185 kilowatt, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a

carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *a)*, *c)* ed *f)*, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi propulsione elettrica, purché di potenza non superiore a 185 kilowatt, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico ».

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

€ 1,00